



**Melilli**  
Terrazza degli Iblei



---

## **II SETTORE UFFICIO POLITICHE EUROPEE**

**L'ASSESSORE AL RAMO  
(DOTT. MIRKO CARUSO)**

**IL SINDACO  
(ON. GIUSEPPE CARTA)**

# II SETTORE UFFICIO POLITICHE EUROPEE

---

Piazza Filippo Crescimanno n. 1 - 96010 Melilli (SR)

Tel. 0931.552111 (int. 111) o 0931.552183

[secondosettore@comune.melilli.sr.it](mailto:secondosettore@comune.melilli.sr.it)

- Dirigente del Settore: **Prof. Avv. Daniel AMATO**
- Istruttore Amministrativo: **Anthony SCOLLA**

# NUOVE LINEE GUIDA PER I CONSUMATORI E LE IMPRESE SUI CONDIMENTI AROMATIZZATI A BASE DI OLI D'OLIVA

---

- L'aggiunta di spezie, di piante aromatiche o di uno o più aromi ad un olio d'oliva o ad un olio di sansa d'oliva fa sì che il prodotto ottenuto non possa essere più presentato al consumatore finale con una delle denominazioni previste per dette categorie di oli, ma solo con un'altra denominazione che contenga il riferimento «**condimento**».

- 
- La commissione Europea ha ritenuto non corretta la denominazione «**Olio extra vergine di oliva con aglio**» ad un prodotto ottenuto dall'aromatizzazione dell'extra vergine con l'aglio, in quanto è stata utilizzata la denominazione di vendita riservata all'olio extra vergine di oliva nonostante che sia stata fatta una pratica ( aromatizzazione ) non consentita per tale categoria.

- 
- Analogamente, l'aggiunta di dette sostanze alle miscele di oli d'oliva con altri oli vegetali ne determina il cambio della natura «merceologica» in «condimenti», venendo meno pertanto l'applicabilità del divieto alla commercializzazione di dette miscele previsto dall' art. 23 del R.D.L. n.2033/1925.

- 
- L' art. 23 del R.D.L n. 2033/1925, tra l'altro, dispone che *«E' vietato di preparare e smerciare miscele di olio di oliva con altri oli vegetali commestibili...»*. A livello dell' Unione Europea, il commercio al dettaglio di tali prodotti è disciplinato dagli artt. 3 e 12 del Reg. (UE) n. 2022/2104. In particolare, l'art, 3, paragrafo 3, di detto regolamento precisa che *«Gli Stati membri possono vietare la produzione, sul loro territorio, delle miscele di oli di oliva e di altri oli vegetali di cui al paragrafo 1 per il consumo interno. Tuttavia essi non possono vietare la commercializzazione, sul loro territorio, delle suddette miscele di oli provenienti da altri paesi, né vietare la produzione, sul loro territorio, di dette miscele ai fini della commercializzazione in un altro Stato membro o dell'esportazione»*.

- 
- Ciò premesso, considerato che per i «*condimenti*» non ci sono delle denominazioni legali, si ritiene che per denominare correttamente il prodotto si debba ricorrere ad una denominazione descrittiva, così come previsto dall' art. 17, paragrafo 1, del Reg (UE) n.1169/2011.

- 
- Al riguardo, si richiama l'attenzione sulle disposizioni di cui all'art. 16, paragrafo 3, del Reg. (UE) n.2022/2104 che dispone che, quando la presenza di un olio d'oliva o di un olio di sansa d'oliva «è evidenziata nell'etichetta, al di fuori della lista degli ingredienti, attraverso termini, immagini o simboli grafici, la denominazione del prodotto alimentare è seguita direttamente dall'indicazione della percentuale di olio rispetto al peso netto totale del prodotto alimentare»

- 
- Ne consegue che la denominazione di vendita deve ritenersi **irregolare** se mancante di tale percentuale, anche qualora questa fosse riportata nella lista degli ingredienti.

# L'IMPEGNO DELL'EUROPA A GARANZIA DEI CITTADINI CONSUMATORI

---

- Il consumatore non è più quello di una volta: incapace di valutare le componenti dell'offerta come tecnologia, cultura, estetica e innovazione.
- Oggi è un consumatore consapevole, scaltro, informato, esigente, ma soprattutto è un soggetto attivo all'interno del paradigma produzione-consumo.
- **IL CONSUMATORE PROTAGONISTA, INFORMATO E CONSAPEVOLE E' UN OBIETTIVO PRIORITARIO DELL'UNIONE EUROPEA**